



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.36

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 32 del 6-3-2020, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-3-2020 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto (**All. n. 1**).

L'art. 1, comma 1, del provvedimento (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) dispone che: **"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio Nazionale"**.

Di seguito si riportano alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (All. n. 2),

L'art. 1, lett. h), **dispone che: "Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, **corsi per le professioni sanitarie e università per anziani**, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza **ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.** Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi".

L'art. 1, lett. m), prevede che: "Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; **sono inoltre esclusi**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d)".

L'art. 1 lett. p), dispone che: "Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale".

L'art. 1, lett. q), stabilisce che: "Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti".

L'art. 2 del decreto indicato in oggetto prevede che: **"Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto".**

Con riferimento alla attività e alla gestione degli Ordini territoriali l'art. 2, lett. a), del DPCM 8 marzo 2020 prevede espressamente che: "Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale".

Pertanto, alla luce della disposizione sopraccitata, questa Federazione, nell'ambito dei compiti di indirizzo, di coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini territoriali, ritiene che tutte le riunioni istituzionali, ivi compresi gli eventi residenziali ECM, debbano essere sospese fino al termine del 3 aprile p.v., salvo ulteriori proroghe.

Si rileva che gli atti, inerenti all'ordinaria amministrazione - ad eccezione dell'approvazione dei bilanci - che rivestano il carattere della necessità e dell'urgenza, potranno essere adottati con modalità telematica. Gli Ordini che ritengano necessario convocare i Consigli direttivi potranno utilizzare la modalità telematica di collegamento da remoto nel rispetto dei seguenti principi:

- il Presidente deve poter identificare i soggetti partecipanti alla riunione;
- riservatezza contenuto seduta;
- la manifestazione di voto deve essere riconducibile in modo inequivocabile ai soggetti aventi diritto al voto stesso;
- verbalizzazione della seduta a cura del Segretario dell'Ordine.

Questa Federazione dal prossimo 19 marzo sarà in grado di fornire agli Ordini una piattaforma per lo svolgimento delle riunioni di Consiglio direttivo in modalità videoconferenza.

Si rileva, inoltre, che questa Federazione si è già attivata per ottenere la proroga del

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

termine per l'approvazione da parte degli Ordini dei bilanci attualmente fissato al 30 aprile 2020 e della gestione provvisoria.

Si invitano gli Ordini territoriali, nell'ambito della propria autonomia, a valutare l'opportunità per tutta la durata dello stato di emergenza di applicare per quanto possibile la modalità del lavoro agile così come previsto dall'art. 1, lett. e) e art. 2 lett. r), del DPCM 8 marzo 2020. Si ricorda inoltre che il complesso di norme emanato raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la garanzia del corretto funzionamento dell'Ente. Per quanto concerne l'erogazione del servizio al pubblico si raccomanda che, ove il medesimo sia effettivamente indispensabile ed improcrastinabile, vengano rispettate le misure igienico-sanitarie dettate dal DPCM 8 marzo 2020 ovvero:

“Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate”.

Ad ogni buon conto, si suggerisce di privilegiare modalità di erogazione del servizio quali quella telefonica o online, che non comportano un contatto diretto con il pubblico.

In conclusione, si sottolinea che gli Ordini territoriali, Organi sussidiari dello Stato, al pari di questa Federazione, non possono comunque chiudere la propria sede istituzionale ed interrompere l'erogazione dei servizi, salvo disposizione dell'autorità sanitaria competente.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

MF

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005